

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI E FORNITURE

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000)/ Direzione di Tronco di , con sede in, in persona dinella qualità di, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente”)

E

l'impresa, con sede legale in (.....), ViaC.a.p., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.° , partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... giusti poteri risultanti da **[eventuale, in caso di R.T.I.]** in qualità di mandataria del RTI costituito con l'impresa con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante) e l'impresa con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante), (nel seguito per brevità anche “Contraente”),

La Committente e la Contraente congiuntamente denominate come le “Parti”

PREMESSO CHE

- la Committente ha approvato l'avvio del procedimento selettivo per l'affidamento dei servizi/della fornitura....., il cui importo complessivo a base del suddetto procedimento è pari ad €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio Minor Prezzo;

- all'esito dell'anzidetta procedura, relativamente al Lotto/i n. la miglior offerta è risultata essere quella presentata dall'impresa _____;
 - la suddetta Società ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
 - la Contraente conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - [Eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] l'impresa, nella documentazione di gara ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto del presente contratto, le imprese consorziate: “....” con sede legale in, Via, con Codice Fiscale e Partita IVA n. e la società “....”, con sede legale in, Via, con codice fiscale e partita Iva n.;
 -
 - [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. / in data .../.../..... per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la Contraente ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente atto, che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - le Parti intendono quindi procedere alla formalizzazione del presente atto per regolare i reciproci rapporti per lo svolgimento del Contratto nel rispetto del complessivo quadro normativo di riferimento;
- Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento selettivo, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti; ed in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- 1) Capitolato Speciale - Parte Tecnica;

- 2) *(eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotta dalla Contraente a comprova dei poteri di stipula;*
- 3) *[eventuale] le Dichiarazioni formulate dall'Appaltatore in sede di gara;*
- 4) *(eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in originale o copia conforme all'originale sub lett. “_”;*
- 5) l'offerta economica/[Eventuale] Elenco prezzi prodotta/o dal Contraente in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera “_”
- 6) [Eventuale in caso di “offerta anomala”] Spiegazioni prodotte a giustificazione della propria offerta;
- 7) [Eventuale] la garanzia definitiva prodotta dal Contraente con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte;
- 8) [per i servizi professionali] polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 9) [Eventuale] la Dichiarazione della Contraente, presentata in sede di offerta con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare;
- 10) tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

L'affidamento viene accettato dal Contraente con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

ASPI affida alla Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati.

Articolo 3

Importo del Contratto

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., è pari ad €....., comprensivo di €..... per oneri della sicurezza.

[Eventuale se prevista in gara] La Committente si riserva l'opzione di proroga del contratto, agli stessi termini e condizioni, per una durata di

[eventuale] Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ASPI eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ASPI, o del Fornitore, e viceversa.

(Eventuale in caso di aggiudicatario a seguito di offerta anormalmente bassa)

Costituisce parte integrante del contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara a giustificazione dei prezzi offerti dalla Contraente, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche dei materiali presenti nel Contratto, alle quantità ed alla disponibilità delle stesse per tutta la durata della prestazione dei servizi / della fornitura.

Tale documentazione - contratti di fornitura di materiali già stipulati per servizi e forniture in oggetto, contratti di futura vendita, offerte commerciali, ecc. - è allegata in originale al contratto sotto la lett

Il valore previsto, indicato nella prima pagina del presente Contratto, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo xx

Anticipazione

La Committente, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione, corrisponde l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura pari al 20 per cento calcolato sul valore stimato del Contratto.

La sopraindicata erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione del contratto mediante trattenute pari al 20% del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L'anticipazione è restituita integralmente, attraverso l'escussione della garanzia fideiussoria per l'anticipazione prodotta dall'appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal

beneficio dell'anticipazione, se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Committente anche gli interessi legali sulle somme anticipate e restituite dalla Committente responsabile dei ritardi nell'esecuzione.

Articolo xx

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta — alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

Articolo xx

Referente Tecnico e Responsabile Tecnico del contratto

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, il Contraente dovrà comunicare alla Direzione di Tronco il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e l'indirizzo PEC.

Il Referente Tecnico dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Referente Tecnico indicato dal Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico del Contratto individuato dalla Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d'ora nella persona

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno reciprocamente il punto di contatto in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto, di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo xx

Durata e Opzione

La durata del presente Contratto è fissata in mesi dalla data di stipula dello stesso.

[Eventuale se previsto nella procedura concorsuale] La Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di prorogare la durata del Contratto per ulteriori mesi ai medesimi prezzi e condizioni del presente Contratto, per un importo pari a €.....

Articolo xx

Penali

Nella eventualità che le prestazioni richieste non venissero eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati all'articolo 8 del Capitolato Tecnico di Gara, la Committente si riserva la facoltà di applicare alla Contraente le penali di cui all'art. 11 del Capitolato.

Eventuali interruzioni delle riparazioni richieste dalle Parti per eseguire perizie e verifiche in contraddittorio causeranno la sospensione del conteggio dei giorni necessari per l'intervento e pertanto determineranno il differimento dell'applicazione della "penale per ritardo".

Le penalità e le maggiori spese rimaste in carico ad Autostrade per l'Italia in danno dell'appaltatore saranno prelevate dai crediti maturati per il contratto oggetto del presente capitolato, e, ove mancasse il credito da parte dell'appaltatore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L'appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione della penale, di cui al precedente lett. e), verranno contestati all'appaltatore dal Referente, tramite e-mail o PEC. L'appaltatore dovrà comunicare eventualmente le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Committente procederà all'applicazione delle penali per i servizi contestati.

I termini di ultimazione attività previsti nei singoli "Ordini di Lavoro" sono da considerarsi essenziali.

Salvo ritardo dovuto a comprovate cause di forza maggiore o da fatti non imputabili alla condotta della Contraente, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di inizio e/o fine attività previsto nel singolo "Ordine di lavoro" sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo complessivo dell' "Ordine di Lavoro" stesso.

Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo complessivo del singolo "Ordine di Lavoro", sarà facoltà della Committente risolvere il contratto e rifiutare la fornitura.

Qualora la Committente non intendesse avvalersi della suddetta facoltà, essa potrà continuare ad applicare le penali nella misura sopra indicata e fino ad un massimo del 10% dell'importo totale del presente contratto.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Si precisa inoltre che, con riferimento alla clausola "GARANZIA", la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di un guasto nel periodo di garanzia sarà pari ad Euro 100 per ogni giorno oltre i termini stabiliti nella predetta clausola. Per la determinazione del ritardo farà fede la data e l'ora della e-mail o PEC.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo xx

Obblighi del Contraente

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA CONTRAENTE

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra la Contraente, oltre ad essere tenuta al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'allegato "Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia – Ultima Edizione", nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che la Contraente ritenga di impartire anche ad integrazione della suddetta normativa.

La Contraente si rende edotta che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

La Contraente sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

La Contraente, in particolare, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere della Contraente.

Con riferimento a quanto sopra esposto, la Contraente si dichiara pertanto edotta sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico della Contraente e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo la Contraente ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore.

- *(eventuale) la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;*
- *l'esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi / esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;*

- / l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- / l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- / la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- / il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori;
- / l'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
- / preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
- / comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
- / comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione della Contraente sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). La Contraente deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI

La Contraente dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

La Contraente non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono, inoltre, a carico della Contraente gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di attività in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

La Contraente è tenuta in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

La Contraente è inoltre obbligata a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare.

La Contraente è altresì tenuta, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico della contraente tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico della contraente tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

- La Contraente con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto e la formazione per gli operatori, il supporto informatico contenente:
 1. Linee guida per la sicurezza dell'operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.);
 2. Disciplinare per l'installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l'Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.).

Articolo 8

Sicurezza sul lavoro

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Contraente; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

La Contraente è tenuta altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

[

Articolo 9

Prescrizioni a tutela dei lavoratori

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente., con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo xx

TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA' SVOLTA DALLA CONTRAENTE

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto alla Contraente è riconosciuta piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

La Contraente sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al "RTC".

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese della Contraente; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di scarica o recupero.

La Contraente, in relazione ed in conseguenza dell'attività svolta ed oggetto del presente Contratto, si qualificherà e sarà dunque considerata a tutti gli effetti quale "Produttore di rifiuti", provvedendo la stessa ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo la Contraente dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

La Contraente sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al "RCT", al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA' SVOLTA DA PARTE COMMITTENTE

Per i rifiuti derivanti dalle attività svolte direttamente dalla Committente o per i quali la Committente si configura comunque come "Produttore del rifiuto", sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito temporaneo.

Per tali rifiuti, la Contraente sarà chiamata, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente Contratto, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad effettuare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Con l'accettazione del presente Contratto, la Contraente dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.

Altresì la Contraente dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare la Contraente dovrà:

- A) fornire alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto copia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- B) fornire, prima dell'inizio del servizio, alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto, copia delle autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative agli impianti di destinazione individuati.
- C) Accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998 n. 145
- D) Trasmettere alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto, entro 10 gg. dallo smaltimento dei rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto.
- E) Provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare nell'espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- F) Rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto degli impianti di destinazione utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti la Contraente, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di smaltimento alle nuove norme, sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo. Altresì, la Contraente dovrà con immediatezza darne comunicazione alla Committente nella persona del Responsabile Tecnico del Contratto.

[Da inserire nel caso in cui il rifiuto richieda una classificazione in regime ADR]

L'eventuale classificazione in regime ADR di un rifiuto, implica che il servizio dovrà essere svolto altresì nel rispetto della normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose. La Contraente dovrà pertanto impiegare veicoli idonei al tipo di sostanza pericolosa trasportata; ed il personale coinvolto nel trasporto, sia il conducente sia l'addetto al carico e scarico della merce, dovrà essere in possesso di idonea formazione professionale nel rispetto della normativa in materia.

Sia i veicoli che il personale della Contraente dovranno essere in possesso dell'equipaggio generale ed individuale prescritti dalle norme ADR.

Il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovrà essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità da parte della Contraente, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di autorizzazione in corso di validità, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il recupero/smaltimento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

Devono essere osservate da parte della Contraente e fatte da questa osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali collaboratori, tutte le disposizioni in materia sostanze pericolose in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 e al D.Lgs. 81/08. Dovranno essere osservate e fatte osservare tutte le disposizioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte della Contraente agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo xx

Subappalto

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte della Committente.

Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A. [eventuale] presso la Direzione di Tronco titolare del presente Contratto.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC della subcontraente.

Articolo 13

Regolare esecuzione

Il personale dell'ufficio competente della Committente si riserva il diritto di effettuare la verifica di quanto fornito per riscontrarne la rispondenza con quanto richiesto; in tal caso verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere controfirmato da entrambe le Parti.

Nell'eventualità in cui venissero riscontrati vizi palesi od occulti della fornitura, gli stessi saranno denunciati entro 60 giorni alla Contraente, affinché la Contraente possa provvedere alla loro correzione entro i successivi 15 gg naturali. La denuncia non sarà necessaria se la Contraente ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. In tal caso i 15 gg. decorreranno dal riconoscimento dei medesimi vizi.

E' fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto in caso di mancata eliminazione dei vizi nei termini anzi detti o in caso in cui gli stessi persistano anche in esito all'intervento della Contraente.

[In alternativa da inserire in caso di forniture di attrezzature dopo aver verificato quanto previsto nelle Specifiche Tecniche alla voce Collaudo e Garanzia]

La procedura di verifica/regolare esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto sarà articolata in due fasi: la prima avrà inizio presso la sede della Contraente, a cura del personale dell'Ente competente della Committente, non appena perverrà l'avviso scritto di approntamento da parte della Contraente.

Nel giorno fissato per la visita di verifica di conformità la Contraente è tenuta a fornire gli attrezzi, gli strumenti e la mano d'opera necessari all'espletamento delle operazioni di verifica. La verifica presso la Contraente riguarderà la conformità di quanto fornito alla descrizione riportata nelle Specifiche Tecniche ed è preliminare alla consegna delle attrezzature.

A seguito di tale verifica sarà redatto un verbale che verrà sottoscritto dalle Parti nel quale saranno indicate le eventuali non conformità e gli interventi da effettuare per porvi rimedio, fermo restando che i tempi per tali interventi non saranno considerati quali proroghe sui termini previsti per la consegna di cui al precedente articolo.

Il verbale di conformità non verrà emesso in caso di difetti o mancanze tali da rendere la fornitura assolutamente inaccettabile.

La seconda fase della procedura di collaudo avverrà presso le sedi delle Direzioni di Tronco destinatarie, successivamente alla consegna delle attrezzature, tramite prove funzionali svolte a cura del personale della Committente al fine di verificare il corretto funzionamento delle attrezzature e la rispondenza delle prestazioni effettive a quelle richieste nelle Specifiche Tecniche.

In caso di difetti od anomalie la Committente darà tempestiva informazione alla Contraente, rendendosi disponibile alla ripetizione delle prove, affinché quest'ultima possa essere presente per un eventuale contraddittorio.

Tali prove si svolgeranno nei 90 giorni successivi alla consegna e, se l'esito sarà positivo, ne verrà data comunicazione alla Contraente e la Committente emetterà il benestare al pagamento della fornitura. In caso contrario le non conformità verranno comunicate per iscritto alla Contraente, appena le stesse verranno riscontrate, con la richiesta di procedere immediatamente agli interventi necessari per adeguare le attrezzature. Salvo diversi accordi gli interventi dovranno essere effettuati presso le sedi delle Direzioni di Tronco di destinazione.

In questo caso la Committente si riserva la facoltà di non svincolare tutti o parte dei pagamenti, a seconda della gravità dei problemi riscontrati, fino al completamento degli interventi.

I tempi necessari per l'esecuzione di tali interventi, successivi alla consegna delle attrezzature, verranno conteggiati come ritardo nell'esecuzione della fornitura ai fini dell'applicazione delle penali.

Articolo xx

Garanzia

La Contraente garantisce sia gli interventi effettuati che i materiali impiegati per un periodo di mesi 12 dalla data di favorevole collaudo.

Articolo xx

Garanzia fidejussoria

La Contraente, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data/..../..... dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la *sub* lett. “_”.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, o non esatto adempimento, delle obbligazioni stesse, comprese quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

Pertanto resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto dalla precedente clausola PENALI, avrà la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Articolo xx

Coperture assicurative

La Contraente deve disporre, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, e presentare **in copia al Responsabile Tecnico del Contratto** entro 15 giorni dall'accettazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori [*entro 10 giorni dalla data di apposita richiesta del Responsabile Tecnico del Contratto e comunque prima della formalizzazione del presente Contratto*], apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente, con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro.....[*verificare con il Risk Manager*]; suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.

La polizza dovrà includere l'estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose della Contraente o ad essa affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell'ambito della esecuzione dei lavori anche se presso terzi.

Dovrà includere inoltre l'estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.

Dovrà essere altresì garantita la responsabilità derivante alla Contraente per fatto di eventuali subcontraenti.

In caso di mancata prestazione della polizza nel termine predetto la Committente, ai sensi dell'art. 1456 CC, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto e, in tal caso, la Contraente sarà tenuta al rimborso di tutte le spese che occorreranno per procedere al nuovo affidamento oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

[Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o parziale dell'attività con un limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000- verificare con il Risk Manager].

Articolo xx

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva della Contraente è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva della Contraente potrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro della Contraente o del sub contraente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti della Contraente, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare alla Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo xx

Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel CSA/offerta/... I pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro ... giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alla contraente alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RT e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla

Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del beneplacito da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediess - Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediessSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

I pagamenti delle prestazioni dedotte in contratto da parte della Contraente sono vincolate alla presentazione di un DURC regolare.

Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto a mezzo PEC da parte della Contraente al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale.

Resta ferma la responsabilità della Contraente nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far

valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Contraente

Articolo xx

Trattamento dei dati personali

[Caso A: firmatario del contratto e Data Owner coincidono. Deve essere allegata al contratto la relativa lettera di nomina a RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI]

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Contraente di trattare dati[**specificare quali**] di cui ASPI è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera - allegata al presente contratto e da restituire controfirmata per accettazione - la Società quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari, la Contraente si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

[(Eventuale) Da utilizzare nel **Caso B: firmatario del contratto e Data Owner NON coincidono**. Deve essere allegata al contratto la relativa BOZZA di lettera di nomina a RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, salvata con la filigrana BOZZA e NON COMPILATA]

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per la Contraente di trattare dati[**(specificare quali)**] di cui ASPI è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera inviata dal Responsabile Tecnico da restituire controfirmata allo stesso – di cui si allega bozza - la Società quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari, la Contraente si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Articolo xx

Proprietà intellettuale ed industriale

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente contratto [e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale di Autostrade per l'Italia e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dal Fornitore] (di seguito i “Risultati”). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, [codici sorgente esclusi], ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di

eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia depositi domande di brevetto, [salvo il fatto che Autostrade per l'Italia riconosce il diritto del personale del Fornitore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto].

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Contratto di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata del contratto, di risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo xx

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli **[verificare l'esatta presenza dei seguenti articoli]**: Articolo "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo "Cessione del credito o del Contratto", Articolo "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo "Obblighi della Contraente", Articolo "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo "Subappalto", Articolo "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza", Articolo "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico della Contraente", Articolo "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti", Articolo "Coperture assicurative".

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali alla Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;

- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui la Contraente non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro";
- f) [Eventuale solo in caso di attivazione dell'Art. "Clausola Sociale"] quando la Contraente risulti inadempiente agli obblighi di cui alla "Clausola Sociale";

In caso di risoluzione del Contratto per colpa della Contraente, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento della Contraente il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze della Contraente, fino a capienza.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti della Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

La Contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo xx

Recesso

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta alla Contraente con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del xx % calcolato sull'importo del contratto non eseguito.

[Eventuale solo in caso di cantiere] Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui la Contraente dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti dell'Contraente il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle attività eseguiti. Nulla sarà dovuto nei confronti dell'Contraente, qualora il valore delle prestazioni ancora da eseguire, sia inferiore al limite del 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto.

Articolo xx

Esecuzione in danno

Qualora la Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dalla Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

La Contraente dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti della Contraente ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo xx

Risarcimento Danni – Indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dalla Contraente o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, la Contraente si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Contraente.

Articolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo xx

Codice Etico; Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

L'accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Codice di Condotta, Policy Anticorruzione, Linea Guida Anticorruzione, Modello 231 parte generale e speciale, Policy Integrata dei sistemi di gestione e Procedura Gestione delle segnalazioni, potrà avvenire anche attraverso l'inquadramento del seguente QR Code:



SCAN ME

Articolo xx

Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo xx

Impegno di Riservatezza

La Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui la Contraente venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali la Contraente è venuta a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

La Contraente è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza la Contraente è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto alla Contraente, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che la Contraente medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto alla Contraente di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo xx **Foro Competente**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo xx **Regime fiscale**

[Eventuale da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con Fornitori stranieri]

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora la Contraente fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, la Contraente dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale della Contraente;
- attestazione che la Contraente versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.

[Eventuale da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture intracomunitarie]

Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria della contraente è:
.....

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG Spa svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione, revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell'appalto, riserve della Contraente, tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta, pagamenti, oneri ed obblighi a carico della Contraente, esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, tutela dell'ambiente e della sicurezza, obblighi ed oneri a carico della Contraente in materia di inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attività svolta dalla Contraente, gestione rifiuti da attività svolta da parte della committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti, avvalimento, verifica di conformità, proprietà industriale e commerciale – brevetti, manleva, risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni – indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell'affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.